

D.Lgs. 66/17

Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità

Principi e finalità

L'inclusione scolastica

risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo **sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita.**

Prestazioni e competenze

Stato

- Assegnazione **docenti di sostegno**.
- Definizione organico **personale amministrativo, tecnico e ausiliario**.
- Assegnazione **collaboratori scolastici anche con compiti di assistenza, tenendo conto del genere degli alunni**.
- **Contributo economico** alle scuole in base numero alunni H.

Enti Locali

- **Assistenza autonomia e comunicazione** in coerenza con mansioni collaboratori scolastici.
- **Trasporto.**
- **Accessibilità e fruibilità spazi fisici.**
- **Accessibilità e fruibilità sussidi didattici e strumenti tecnologici e digitali.**

Valutazione qualità inclusione scolastica

Parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche

L'INVALSI definisce gli indicatori dell'inclusione scolastica

in base ai seguenti criteri:

- livello inclusività PTOF;
- realizzazione percorsi personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi;
- livello coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione;
- utilizzo strumenti e criteri condivisi per la valutazione;
- grado di accessibilità e fruibilità risorse.

Procedure certificazione e documentazione

1. **Domanda di accertamento disabilità** > INPS, che dà riscontro entro 30 giorni.
2. **Famiglia trasmette certificazione disabilità**
 - > **all'unità di valutazione multidisciplinare** >
 Profilo di Funzionamento,
 - > **alla scuola** > **PEI,**
 - > **al Comune** > **Progetto individuale sulla base del PF e del PEI.**

Profilo di funzionamento

(dal 1 gennaio 2019)

Sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale

- è il documento **propedeutico** per la predisposizione del PEI e del **Progetto Individuale**;
- è il documento che **definisce** anche le **competenze professionali** e la tipologia delle **misure di sostegno** e delle **risorse strutturali** necessarie per l'inclusione scolastica;
- è redatto con la **collaborazione dei genitori** dell'alunno con disabilità, con la partecipazione di un **rappresentante dell'amministrazione scolastica**;
- è **aggiornato** al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'Infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
- **è su base ICF.**

PEI

- È elaborato e **approvato** dagli insegnanti della classe, con la partecipazione dei genitori e degli specialisti.
- Individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della **relazione**, della **socializzazione**, della **comunicazione**, dell'**interazione**, dell'**orientamento** e delle **autonomie**.
- Esplicita le **modalità didattiche** e di **valutazione** in relazione alla programmazione individualizzata.
- È **redatto all'inizio di ogni anno scolastico**, aggiornato in caso di cambiamenti e **soggetto a verifiche** periodiche.
- Nel passaggio **è assicurata l'interlocuzione** tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.
- Indica le **modalità di coordinamento degli interventi** previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.
- **È su base ICF.**

Progetto individuale

- Il **Progetto individuale** (L. 328/2000), è **redatto dal competente Ente locale** sulla base del Profilo di funzionamento e del PEI, **su richiesta e con la collaborazione dei genitori.**
- Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche **in collaborazione con le istituzioni scolastiche.**

Progetto individuale

COMPRENDE

- La **valutazione diagnostico-funzionale**
- Le **prestazioni di cura e di riabilitazione** a carico del Servizio sanitario nazionale
- I **servizi alla persona** a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale
- Le **misure economiche** necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale
- La definizione delle potenzialità e gli eventuali **sostegni per il nucleo familiare**.

Piano per l'Inclusione

- Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del **PTOF**, predispone il **Piano per l'inclusione**, che **definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse**, compresi il **superamento delle barriere** e l'**individuazione dei facilitatori** del contesto di riferimento, progetta e programma gli interventi di **miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica**.
- Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Piano per l'Inclusione

Benché definito contestualmente al PTOF,
il Piano per l'Inclusione
è aggiornato annualmente e,
al momento, il MIUR non ha modificato
il modello proposto
per la sua elaborazione.

Gruppi per l'inclusione

- **GLIR**> **Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale** (presso l'USR) (dal 1 settembre 2017)
- **GIT**> **Gruppo per l'Inclusione Territoriale** (per ciascun ambito territoriale: 1 direttore tecnico+3 dirigenti+2 docenti per Infanzia e I ciclo+1 docente per secondo ciclo) **riceve proposte per l'organico di sostegno dai dirigenti scolastici** (dal 1 gennaio 2019)



GLI> **Gruppo di Lavoro per l'Inclusione in**
ogni istituzione scolastica (dal 1 settembre 2017)

GLI

C.M. 8/2013

- I compiti del Gruppo di lavoro e di studio d'Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola).

Tale gruppo di lavoro assume la denominazione di GLI.

D.Lgs. 66/17



- Docenti curricolari, di sostegno e specialisti ASL ed eventualmente personale ATA.
- Solo per la definizione e attuazione del Piano per l'inclusione si avvale della **consulenza** di studenti, **genitori** e associazioni di disabili più rappresentative.

GLI

C.M. 8/2013

- rilevazione dei BES;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO;
- proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico.

D.Lgs. 66/17

Supportare:

- **il collegio dei docenti** nella definizione e nella realizzazione del Piano per l'inclusione,
- **e i docenti contitolari o i consigli di classe** nell'attuazione dei PEI.
- **Collaborare** con le istituzioni pubbliche e private sul territorio.

NUOVO GLI

- Il nuovo GLI è **riduttivo** rispetto a quello che lo ha preceduto.
- I **genitori** sono convocati solo con compiti di consulenza per l'elaborazione del PI e le **istituzioni pubbliche e private** con le quali il GLI dovrebbe collaborare, non sono rappresentate.
- Inoltre, se il suo compito è anche quello di supportare i docenti nell'attuazione del PEI, che a sua volta è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle **figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica**, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare, anche tali figure (terapisti, educatori, assistenti e quindi Piani di zona, Enti Locali, Centri di riabilitazione) dovrebbero avere all'interno del GLI una loro rappresentanza.

Organico di sostegno

1. **Il dirigente scolastico**, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, **propone al GIT la quantificazione dell'organico** relativo ai posti **di sostegno**.
2. **Il GIT**, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici **verifica la quantificazione delle risorse di sostegno** didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR.
3. **L'USR assegna le risorse.**

MIUR

- Programma a livello nazionale i **corsi per il sostegno**, annuali, attivati presso le Università.
- Definisce i piani di studio dei suddetti corsi.
- Definisce le modalità di **formazione** in ingresso e in servizio dei **Dirigenti Scolastici**.
- Individua le **scuole polo** con azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.
- Istituisce al suo interno l'**Osservatorio permanente** per l'Inclusione.

Continuità

- **Garantita dal Piano per l'inclusione e dal PEI.**
- **Incarico misto** (servizio su posto comune e sostegno).
- **Su richiesta della famiglia, il D.S. può proporre ai docenti precari su posto di sostegno ulteriori contratti** (max 3 anni e non prima dell'avvio delle lezioni), ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato .

Istruzione domiciliare



Circolare MIUR n. 56/2003

D.Lgs. 66/17

- servizio erogato per gli alunni, frequentanti scuole di ogni ordine e grado (esclusa la scuola dell'Infanzia), che siano stati **ospedalizzati** e che siano sottoposti a terapie tali da non permettere la frequenza delle lezioni per un periodo di almeno 30 giorni, anche non continuativi.
- Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'USR, gli Enti locali e le ASL, individuano azioni per garantire il **diritto all'istruzione agli alunni per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica** per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione.